

Circolare n. 257

Perugia, 6.4.2022

Scuola secondaria Margherita Hack
Ai docenti
Alle famiglie classi terze

Oggetto: esami di stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022

Vista l'Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022 "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", si informa sulle modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Espletamento dell'esame di Stato

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.
2. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado **sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:**
 - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
 - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
3. **Il voto di ammissione** è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.
4. Nel caso di **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline**, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.
5. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
 - a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
 - b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
 - c) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

6. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle **competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.**
7. Per i **candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento**, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.
8. **Per i candidati con altri bisogni educativi speciali**, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.
9. **Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare**, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.
10. Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.

Modalità per l'attribuzione della valutazione finale

1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. **L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.**
2. **La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.
3. **L'esito dell'esame**, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, **è pubblicato al termine delle operazioni** di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
4. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo d'istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Esame di Stato per i candidati privatisti

1. I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 della presente ordinanza.
2. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
3. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

Prove standardizzate e certificazione delle competenze

1. **Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese** previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 **nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.**
2. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la **certificazione delle competenze** è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Effettuazione delle operazioni e delle prove d'esame in videoconferenza

1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.
2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.
3. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
4. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

Candidati assenti e sessioni suppletive

1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, **per gravi e documentati motivi**, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemica.

Disposizioni finali

Restano ferme le disposizioni del DM 741/2017, allegato alla presente, per quanto compatibili con la presente ordinanza.

Distinti saluti.

La Dirigente scolastica
prof.ssa Morena Passeri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993